REGOLAMENTO (CE) N. 1475/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

relativo al rilascio, il 30 luglio 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/96 [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95, ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1996;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tute le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che sono state presentate domande nei Peasi Bassi e nella Germania per prodotti originari degli Stati Uniti d'America e della Svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

— I Peasi Bassi rilasciano, il 30 luglio 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1996. Per i prodotti del codice NC 0204 i quantitativi richiesti, originari degli Stati Uniti d'America sono attribuiti integralmente.

— La Germania rilascia, il 30 luglio 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1996. Per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 i quantitativi richiesti, originari della Svizzera sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.
[4] GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.